

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18 e l'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antisovvenzione («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ⁽²⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 15,7 %, ad eccezione di una società, per la quale l'aliquota del dazio è stata fissata al 7 %.
- (2) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle im-

portazioni di determinati elettrodi di grafite attualmente classificabili al codice NC ex 8545 11 00 e dei relativi nippli attualmente classificabili al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem dello 0 %.

- (3) In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1354/2008 ⁽⁴⁾, ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004. Le misure compensative definitive sono state modificate, passando a 6,3 % e a 7 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 7,2 %. Le misure antidumping definitive sono state modificate, passando a 9,4 % e a 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo dell'8,5 %.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) Il 18 giugno 2009, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame in previsione della scadenza di dette misure a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La domanda è stata presentata da tre produttori UE del prodotto simile: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH («i richiedenti»), che rappresentano una quota consistente, nella fattispecie più del 90 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
- (5) La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU C 34 dell'11.2.2009, pag. 11.

